DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2000

che abroga le misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(2000) 1034]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le restrizioni stabilite dalla decisione 1999/788/CE della Commissione, del 3 dicembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [4], modificata dalla decisione 2000/150/CE [5], non si applicano ai prodotti che, in base alle analisi, non sono risultati contaminati da diossine o che sono stati ottenuti da animali macellati dopo il 20 settembre 1999.

(2) Le autorità belghe hanno informato la Commissione che l'identificazione e l'analisi di tutte le scorte di prodotti derivati da suini e pollame macellati anteriormente al 20 settembre 1999 sono state completate. Tutti i prodotti che, in base all'analisi, sono risultati contaminati, sono stati sottoposti a misure restrittive e vengono attualmente distrutti.

(3) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno sopprimere le misure di protezione sulle carni suine, le carni di pollame e i prodotti derivati. La decisione 1999/788/CE deve essere pertanto abrogata.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/788/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[4] GU L 310 del 4.12.1999, pag. 62.
[5] GU L 50 del 23.2.2000, pag. 25.